



Deliberazione dell'Amministratore unico del 13 AGOSTO 2020

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di intermediazione ritiro, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati al recupero finale dei rifiuti urbani costituiti da frazione organica (CER 20.01.08) proveniente dal servizio di raccolta differenziata porta a porta. Affidamento diretto di cui all'art.36 comma 2 lett b) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Giglione Servizi ecologici s.r.l. di Joppolo Giancaxio (AG)

PREMESSO:

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 322 del 22/08/2014 e successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 25/9/2014 è stata deliberata la "Istituzione dell'Area di Raccolta Ottimale (ARO) coincidente con la delimitazione territoriale del Comune di Ribera;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 23/11/2016 è stato approvato il Piano di Intervento redatto sulla base delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2-ter, della L.R. 9/2010 ed in coerenza alle "Linee guida per redazione dei piani di intervento in attuazione dell'art. 5, comma 2-ter della l.r. 9/2010 e ss.mm.ii. nelle more dell'adozione dei piani d'ambito" come emanate con Circolare del 19/09/2013 dall'Assessore Regionale dell'energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e la relazione sull'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012 redatti in coerenza con gli obiettivi del programma di mandato;
- che il Piano di Intervento approvato dal Consiglio Comunale n. 82 del 23/11/2016, è stato approvato dalla Regione Siciliana con D.D.G n. 206 del 23/2/2017 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 22/3/2017 è stata istituita la società S.r.l. denominata "RIBERAMBIENTE" a totale partecipazione pubblica, con Socio Unico Pubblico Locale identificato nel Comune di Ribera - Ente costituente e con capitale sociale di € 70.000,00, in regime di "in house providing" per la gestione del servizio integrato dei rifiuti nel territorio del Comune di Ribera, di cui al Piano di Intervento ARO Comune di Ribera approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. n. 82 del 23/11/2016
- che la società Riberaambiente srl è stata costituita con atto del Notaio Dott. Vitale Nicolò in data 8/11/2017 rep. 106274, racc.8.695;
- che il Comune di Ribera ha approvato un proprio Regolamento comunale di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 13.07.2016;
- con delibera della Giunta municipale n. 50 del 14.12.2018 è stato approvato lo schema di contratto tra il Comune di Ribera e la società Riberaambiente srl per il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio del comune di Ribera;
- che con lo stesso atto sono state prenotate le somme necessarie per lo svolgimento di detto servizio;
- che in data 14.02.2018 è stato sottoscritto il contratto di servizio di cui sopra con decorrenza 15.02.2018;
- che con Determina Sindacale n. 21 del 23/08/2019 il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico della Riberaambiente s.r.l. per la durata di anni tre con decorrenza 1° settembre 2019;
- che l'art. 16 del vigente statuto sociale prevede le competenze dell'Organo amministrativo;

CONSIDERATO:

- Che la Riberamambiente s.r.l., per quanto in premessa detto, è la società a totale partecipazione del comune di Ribera deputata alla gestione in *house* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - attività di raccolta, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo degli impianti di trattamento, recupero o smaltimento - all'interno del territorio del comunale di Ribera;
- che tra i servizi previsti dall'appalto del "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di Ribera, affidato alla ditta Riberamambiente srl, giusto Contratto del 14/02/2018, è compreso anche quello della raccolta della frazione differenziata dell'umido (CER 20 01 08);
- che la raccolta della frazione dell'umido viene effettuata, secondo opportuno calendario, dalla ditta appaltatrice del servizio con cadenza settimanale di n° 3 (tre) volte a settimana nelle postazioni di prossimità, in tutte le utenze del porta a porta domestiche e in tutte le altre utenze non domestiche;
- che al fine di evitare il possibile insorgere di gravi problematiche sanitarie/ambientali sul territorio per la mancata e/o discontinua raccolta dell'umido e il conferimento della frazione umida da parte delle utenze insieme alla frazione del secco non riciclabile, al fine di disfarsene, si rende necessario ed indispensabile reperire un ulteriore impianto di recupero dove conferire la frazione organica,
- che il mancato conferimento della frazione organica prodotta presso idoneo impianto di recupero non permetterà il raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata del 65% imposta dalla normativa vigente in materia;
- che in data 12/08/2020 si è proceduto a chiedere alla ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l. la disponibilità all'effettuazione del servizio di conferimento di che trattasi;
- che a riscontro della suddetta richiesta, in pari data la "Giglione Servizi Ecologici srl" con sede a Joppolo Giancaxio (Ag) ha dato la disponibilità al conferimento della frazione organica presso impianti autorizzati, proponendo, un'offerta, comprensiva di trasporto, di € 200,00/tonn. oltre IVA al 10% per il conferimento in impianti regionali ed € 256,00/tonn. oltre IVA al 10% per il conferimento in impianti fuori Regione;
- che con nota email del 12/08/2020, la ditta "Giglione Servizi Ecologici srl ha trasmesso l'Offerta Tecnico Economica per il servizio di ritiro, trasporto, conferimento e recupero della frazione umida - rifiuti biodegradabili di cucine e mense, Codice CER 20 01 08 contenente le prescrizioni tecniche-economiche, le condizioni generali di fornitura e recante le disposizioni circa le modalità operative per programmare e/o effettuare i ritiri, da cui si evince che, in particolare, i conferimenti devono avere una percentuale massima di impurità del 5% e che per valori superiori si applicherà una maggiorazione sul costo pattuito;

VISTA la relazione comparativa di raffronto costi di conferimento frazione umida soluzioni alternative all'impianto di compostaggio di Sciacca redatta dal direttore generale della Società del 13/08/2020, dalla quale si evince che l'offerta della suddetta ditta Giglione, rispetto alle tariffe applicate dagli altri impianti risulta la più conveniente per la Società;

RAVVISATA l'urgenza e la necessità di provvedere ad affidare il servizio di che trattasi fino al 31/12/2020;

DATI ATTO

- che i quantitativi che si stima di conferire sono pari a circa 120 tonnellate al mese per complessivi 540 tonnellate complessive per la durata di 4 mesi e mezzo e comunque fino a dicembre 2020;
- che l'importo dell'affidamento si stima in circa 140.000,00 iva esclusa;
- Che l'importo del contratto è inferiore alle soglie di cui all'art.35 del Codice dei Contratti d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii;
- Che le condizioni contrattuali sono quelle nell'allegato contratto;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006), la cui violazione determina (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 convertito in L. n.

115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

VERIFICATO che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i servizi in oggetto;

DATO ATTO che l'affidamento di che trattasi, di importo inferiore, ricade nell'ambito di applicazione di cui all'art. 36, comma 2 lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- l'art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, così come modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che, fermi restando l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
- l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 94/2012, dal comma 503 dell'articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e dall'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, ivi inclusi gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che *"1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38."*;
- l'art.36 comma 2 lett b) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.

VISTO l'art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il quale stabilisce che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

STABILITO, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016:

- che il fine che si intende perseguire è quello di dare garantire il servizio di conferimento della frazione organica dei rifiuti proveniente dalla raccolta differenziata porta a porta effettuata nel comune di Ribera;
- che il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata (comma 14, art.32 del codice sulla base dello schema di contratto allegato);
- che ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;
- che il contratto avrà per oggetto l'affidamento del servizio di intermediazione ritiro, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati al recupero finale dei rifiuti urbani costituiti da frazione organica (CER 20.01.08) proveniente dal servizio di raccolta differenziata porta a porta;

- che il sistema prescelto è quello dell'affidamento, come disposto all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti;

RITENUTO di provvedere all'affidamento del servizio di che trattasi a favore della Ditta "Giglione Servizi Ecologici s.r.l." con sede legale in Via Ugo Foscolo – 92010 Joppolo Giancaxio Agrigento (AG) - iscritta alla C.C.I.A.A. di Agrigento al n° iscrizione e Partita IVA 02405050846 mediante procedura negoziata ai sensi del disposto commi 1 e 2 lett.b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 che sostituisce la disciplina delle gare sottosoglia di cui all'art.36 comma 2 lett b) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;

VERIFICATO il possesso dei requisiti di carattere soggettivo e quelli tecnico-professionali ed della Ditta "Giglione Servizi Ecologici s.r.l." ed in dettaglio risulta che:

- è iscritta all'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI al numero PA 00333 nelle categorie 1 classe C, 4 classe C ed 8 classe D;
- ha prodotto le dichiarazioni previste all'art 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- è iscritta nella White List della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento In corso di aggiornamento, a far data dal 12/08/2019;
- il DURC risulta essere regolare nei confronti di INPS e INAIL, prot INAIL_19641225 con scadenza validità 22.08.2020;

VERIFICATO ALTRESÌ

Che dalla Visura Camerale si evince che l'Impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Agrigento come segue:

numero di iscrizione 02405050846, data di iscrizione 18/04/2008, REA AG-180188 e che l'attività esercitata è la seguente:

LA GESTIONE DI DISCARICHE PUBBLICHE PER RIFIUTI SOLIDI URBANI E REINTERRO; LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI, DI RESIDUI DERIVATI DA LAVORAZIONI INDUSTRIALI, AGRICOLE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI MATERIALI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI, DI MACCHINARI E APPARECCHIATURE DETERIORATE, OBSOLETE O FUORI SERVIZIO, DI RESIDUI DELL'ATTIVITA' DI TRATTAMENTO RIFIUTI, DI MANUTENZIONE E PULIZIA DI DEPURATORI, DI ACQUEDOTTI E FOGNATURE; LA COSTRUZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E NOLEGGIO; RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, RIFIUTI URBANI PERICOLOSI, RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI, LAVAGGIO CASSONETTI PER RIFIUTI SOLIDI; INTERRAMENTO RIFIUTI; AUTOTRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI; LAVORI EDILI, STRADALI, IDRAULICI, FOGNARI, RIMBOSCHIMENTO E MOVIMENTO TERRA, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI CIVILI, INDUSTRIALI E FABBRICATI DI OGNI TIPO, SEGNALETICA E SICUREZZA STRADALE, PAVIMENTAZIONE STRADALE, LAVORI FERROVIARI, ACQUEDOTTI E FOGNATURE, IMPIANTI DI IRRIGAZIONE, LAVORI DI SISTEMAZIONE AGRARIA, FORESTALE E DI VERDE PUBBLICO, OPERE SPECIALI IN CEMENTO ARMATO, RIMBOSCHIMENTO, CARPENTERIA METALLICA, CONSOLIDAMENTO DI TERRENI, IMPERMEABILIZZAZIONI, LAVORI DI TINTEGGIATURA E VERNICIATURA, TRIVELLAZIONE E POZZI, LAVORI DI RESTAURO EDIFICI CIVILI E MONUMENTALI, NOLO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE, SCAVI ARCHEOLOGICI, PAVIMENTAZIONE CON MATERIALI SPECIALI, FONDAZIONI SPECIALI, DEMOLIZIONI E STERRI, NOLEGGIO E LAVAGGIO DI CASSONETTI PER RIFIUTI SOLIDI URBANI, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESTERNI. ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE; COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIALI PER L'EDILIZIA SENZA DEPOSITO, MOVIMENTO TERRA, LAVORI DI DIFESA E SISTEMAZIONE IDRAULICA; LAVORI DI BONIFICA DI SITI E DI BENI INQUINATI E/O CONTENENTI AMIANTO MATERIALE EDILE CONTENENTE AMIANTO LEGATO IN MATRICI CEMENTIZIE O RESINOIDI; SERVIZI DI PULIZIA FIUMI, LAGHI, DIGHE, SPIAGGE E LITORALI INQUINATI DA SOSTANZE NOCIVE E NON.DAL 12/12/2019 INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E/O PERICOLOSI SENZA DETENZIONE DEI RIFIUTI STESSI (CATEGORIA 8 CLASSE F).

Che presso il Tribunale di Agrigento il Casellario giudiziale non risulta : NULLA;

che la ditta Giglione Servizi Ecologici Srl, gestisce, con propri mezzi e personale, i servizi di ritiro, trasporto e conferimento presso impianti regionali e/o extraregionali autorizzati al recupero finale di rifiuti costituiti da frazione organica (CER 20.01.08);

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;

CONSIDERATO altresì

- che ai sensi dell'art. 31 del codice degli appalti occorre individuare la figura del responsabile unico del procedimento per lo svolgimento delle funzioni di cui le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- che le suddette Linee guida ANAC n. 3, stabiliscono che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;
- che, nella fattispecie, il RUP individuato rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;
- che il sottoscritto, Francesco Tramuta, nato a Villafranca Sicula il 22.08.1965 cod. fisc. TRM FNC 65M22 L944K, n.q. di legale rappresentante della società Riberambiente s.r.l. risulta idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

RITENUTO di aver provveduto in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, a rappresentare dettagliatamente le motivazioni per l'emanazione del presente provvedimento a favore dell'interesse pubblico che la Società deve soddisfare;

ACCERTATA l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/90 introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012;

DELIBERA DI:

Dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

1. **DETERMINARE A CONTRARRE** per l'affidamento del servizio di intermediazione ritiro, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati al recupero finale dei rifiuti urbani costituiti da frazione organica (CER 20.01.08) proveniente dal servizio di raccolta differenziata porta a porta mediante procedura di cui all'art.36 comma 2 lett b) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
2. **APPROVARE** l'allegato schema di contratto d'appalto che contiene le clausole contrattuali che regoleranno i rapporti intercorrenti, tra la Società Riberambiente s.r.l. e l'affidatario del servizio;
3. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016:
 - che il fine che si intende perseguire è quello di dare garantire il servizio di conferimento della frazione organica dei rifiuti proveniente dalla raccolta differenziata porta a porta effettuata nel comune di Ribera;
 - che il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata (comma 14, art.32 del codice sulla base dello schema di contratto allegato);
 - che ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;
 - che il contratto avrà per oggetto l'affidamento del servizio di intermediazione ritiro, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati al recupero finale dei rifiuti urbani costituiti da frazione organica (CER 20.01.08) proveniente dal servizio di raccolta differenziata porta a porta;

- Che il conferimento delle frazioni biodegradabili CER 20.01.08 avverrà esclusivamente presso piattaforme di recupero all'uopo autorizzate, site sul territorio regionale e/o extra regionale;
 - Che la durata del contratto è di circa 4 mesi e mezzo dalla data di affidamento e comunque fino al 31/12/2020;
 - Che il trasporto, il conferimento ed il successivo trattamento dei rifiuti oggetto del presente contratto avverrà nel rispetto delle prescrizioni della Legge vigente in materia nonché di quelle di cui al D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
 - Che le condizioni economiche e le relative modalità tecnico operative di conferimento riferite ai servizi richiesti dal Contraente sono meglio descritte nel contratto d'appalto che si allega;
4. **DI AFFIDARE** la fornitura di servizi di che trattasi alla Ditta "Giglione Servizi Ecologici s.r.l." con sede legale in Via Ugo Foscolo - 92010 Joppolo Giancaxio Agrigento (AG) - iscritta alla C.C.I.A.A. di Agrigento al n° iscrizione e Partita IVA 02405050846;
 5. **DI DARE ATTO** che l'importo stimato della procedura è si stima pari a € 140.000,00 oltre IVA;
 6. **DI STABILIRE** che l'affidatario del servizio su indicato, a pena di nullità del presente affidamento, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed in particolare dall'art. 3 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai servizi professionali affidati rilasciando in fase di stipula la relativa dichiarazione di tracciabilità;
 7. **DI AVOCARE** al sottoscritto, amministratore unico della Società, le funzioni di responsabile unico del procedimento di che trattasi ai sensi dell'art.31 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 per lo svolgimento delle funzioni di cui alle linee guida dell'ANAC n.3;
 8. **DI ATTESTARE** l'inesistenza di posizioni di conflitto anche potenziale del suddetto responsabile incaricato, di cui all'art.6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2012

Letto, confermato e sottoscritto.
Ribera, 13 Agosto 2020

L'Amministratore unico
Francesco Tramuta

